



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29/06/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PREVISTE DAL DL N.73/2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno, nella sala delle adunanze consiliari, anche in videoconferenza sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO		A	14	MASSA GIOVANNI	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	LENOCI ANTONIO	P	
3	DI RUGGIERO GABRIELE ARCANGELO	P		16	DI NUNNO ANTONELLA		A
4	D'AVANZO GIOVANNI	P		17	IACOBONE SABINO		A
5	LATTANZIO GIUSEPPE	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FORTUNATO MARIA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA		A
7	SANTARELLI COSTANZA	P		20	MATARRESE GIOVANNI		A
8	CIGNARALE FRANCESCO	P		21	FARFALLA DOMENICO FABIO	P	
9	LUONGO NICOLA	P		22	SANTANGELO LUIGI		A
10	PANARELLI CRISTIAN	P		23	DI PALMA NICOLA		A
11	PIZZUTO ANTONIO	P		24	IMBRICI ANTONIO		A
12	PORRO MARIA ALTOMARE	P		25	LOPS GIUSEPPE	P	
13	MINERVA GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 8.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: DI SIBIO ROSSANA, MORRA ANNAMARIA LETIZIA, LOVINO MASSIMO, PRISCIANDARO ANTONELLA, SANLUCA FRANCESCO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott.ssa Caterina Girone

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio pone in discussione il **punto n. 8 iscritto all'o.d.g.** ad oggetto: ***“Approvazione tariffe Tari anno 2021 e determinazione agevolazioni straordinarie previste dal D.L. n. 73/2021”***

Il Presidente Marzullo cede la parola all'Assessore al ramo, Ass. Rossana Di Sibio.

L'Ass. Rossana Di Sibio presenta il contenuto della proposta di deliberazione specificando la ripartizione differenziata delle percentuali di agevolazione.

Il Consigliere Farfalla chiede perchè non si sia deciso di applicare il 100% per tutti.

L'Ass. Rossana Di Sibio risponde che se ci fosse stata la possibilità avendo a disposizione cifre maggiori si sarebbe fatto. Di seguito specifica che la differenza tra 78% il 38% con è stata decisa per favorire le attività minori

Il Cons. Ventola dichiara che vi sarà un aumento della tassa rifiuti e afferma che ciò va ha spiegato politicamente perché se il servizio non è cambiato non si capisce perché aumenti la tassa. Di seguito afferma che non sono stati previsti importi derivanti da sanzioni. Contesta che da tre anni non vengono elevate sanzioni e la tassa aumenta. Eccepisce che l'Amministrazione aveva pubblicizzato che avrebbe fatto sanzioni mentre non sono state fatte e contesta inoltre che importi derivanti da sanzioni non sono stati utilizzati per migliorare il servizio ma rimessi nel bilancio comunale per fare altro. Contesta ancora che l'amministrazione non ha intenzione di elevare sanzioni nè per i cittadini e nè per chi deve garantire il servizio e ciò comporta un aumento della tassa. Afferma che la scelta della percentuale di agevolazione del 78% è un'operazione politico- elettorale perché così si agevolano più partite Iva. Saggiunge che chi ha un negozio con un solo commesso va trattato in maniera differente rispetto a chi ha quaranta dipendenti. Invita a rivedere i criteri e soggiunge che tutti sanno quale importanza hanno i gruppi delle sale di ricevimento a Canosa di Puglia. Contesta all'Amministrazione che viene dato di più ai più numerosi pur producendo di meno mentre sarebbe stato meglio applicare la stessa percentuale a tutti. Conclude affermando di essere fortemente contrario a tale ripartizione che è discriminatoria.

[Alle ore 22.58 rientra in sala consiliare il Sindaco Morra ed il numero dei componenti il Consiglio presenti sale a 18]

Il Sindaco Morra dichiara che la logica che sta alla base della differenza tra il 78% per le attività commerciali che hanno avuto delle chiusure e il 38% per le sale di ricevimenti consiste nell'aver voluto agevolare maggiormente ogni singola attività (ristoranti, parrucchieri, estetisti, associazioni sportive, palestre), agevolare cioè tutte quelle attività per le quali la tassa incide in maniera considerevole sul loro fatturato. Ciò significa, soggiunge, che si vuole fare un importante sconto e che in quel 78% si riescono a cogliere centinaia di attività e quindi anche di famiglie. Chiede: se invece si fosse applicata una uguale percentuale rispetto alle sale ricevimenti quante famiglie sarebbero state aiutate? Dichiara che la logica seguita non è stata una logica elettorale e contesta l'ipotesi di mettere sullo stesso piano attività che fatturano molto meno rispetto ad altre che fatturano tanto. Saggiunge che non è equo mettere sullo stesso piano attività che fatturano al massimo € 20.000 all'anno rispetto ad altre che fatturano centinaia di milioni di euro all'anno. Afferma che è più equo distribuire le risorse parametrando rispetto a chi ha più bisogno. Conclude che ritiene sia stata fatta ancora una volta la cosa giusta.

Il Cons. Ventola afferma che secondo lui si tratta di un'operazione elettorale perché il sindaco non ha messo un euro di risorse comunali poiché tali risorse sono dello Stato che non vuole che siano fatte differenze. Afferma che nelle sale ricevimenti lavorano centinaia di persone e vi sono attività collegate quali negozi di bomboniere, fotografi, parrucchieri. Saggiunge ancora che se i camerieri non lavorano non si comprano l'abito nel negozio. Per questo, conclude, la cosa migliore sarebbe stata quella di dividere in parti uguali così lo sconto sarebbe stato percentualmente uguale rispetto a ciò che si paga.

Il Presidente Marzullo, quindi, **constatato che nessuno chiede di intervenire**, pone in votazione in forma palese per appello nominale l'argomento in discussione, ovverossia la proposta n. 59/2021 ad oggetto ***“Presa d’atto della Determina Ager n. 204 del 22/06/2021 e della allegata relazione relative alla procedura di validazione del Pef per l’anno 2021 per il Comune di Canosa di Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato”*** che viene approvata alle ore 23.08 avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 17 oltre il **Sindaco Morra Roberto**

Voti favorevoli: n. 15 (**Morra Roberto, Di Ruggiero Gabriele Arcangelo, D'Avanzo Giovanni, Lattanzio Giuseppe, Fortunato Maria, Santarelli Costanza, Cignarale Francesco, Luongo Nicola, Marzullo Antonio, Panarelli Cristian, Pizzuto Antonio, Porro Maria Altamare, Minerva Giuseppe, Massa Giovanni, Lenoci Antonio**)

Consiglieri assenti: n. 7 (**Di Nunno Antonella, Iacobone Sabino, Petroni Mariangela, Matarrese Giovanni, Santangelo Luigi, Di Palma Nicola, Imbriaci Antonio**)

Voti contrari: 2 (**Ventola Francesco, Farfalla Domenico Fabio**)

Consiglieri astenuti: 1 (**Lops Giuseppe**)

Quindi il Consiglio Comunale alle ore 23.08, con votazione palese per appello nominale, approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. ssa Rossana DI SIBIO propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione Tariffe Tari 2021 e agevolazioni straordinarie COVID -19 per Utenze non domestiche, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio

Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine. In particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto che l'AGER, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti ha adottato la determinazione n. 204 del 22 giugno 2021 ad oggetto: "approvazione procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019" con annessa relazione di validazione e prospetti contabili con esposizione della componente fissa e variabile dei costi e delle "entrate tariffarie massime applicabili" per un importo di € 4.490.472;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Richiamato altresì, l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Canosa di Puglia la somma di 162.972,00 euro;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2020 e ss.mm.ii, e in particolare le

disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ritenuto altresì di poter disporre ulteriori agevolazioni per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, proponendo che, a seguito di apposita assegnazione di cui l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, si potrà disporre la riduzione della sola parte variabile della TARI, e limitatamente al solo anno 2021, nel modo di seguito indicato:

- pari al 78% della sola parte variabile, per tutte le attività economiche il cui codice ATECO è riportato nella tabella 1a), 1b) e tabella 2 dell'allegato A della delibera ARERA n.158/2020, e che hanno già usufruito della medesima agevolazione se pur in misura percentuale diversa lo scorso anno, nonché alle utenze non domestiche di Parrucchieri – Centri Estetici – Palestre – Piscine; in tal caso la riduzione è automatica;
- pari al 38% della sola parte variabile per le attività "sale ricevimenti"; in tal caso la riduzione è automatica;
- per quelle utenze non domestiche per le quali il relativo codice ATECO, non è desumibile da quelli indicati nell'allegato ARERA, la predetta riduzione sempre nella misura del 78% sulla sola parte variabile, può essere richiesta da parte del titolare, previa presentazione di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui si abbia evidenza dell'avvenuta chiusura per emergenza COVID – 19;

Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 161.625,06 euro, è finanziata con le risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

Ritenuto altresì che l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2020 in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito riduzioni totali e parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale;

Ritenuto, pertanto di stabilire per l'anno 2021:

- la somma di € 17.200,00, a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- la somma di € 2.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;
- la somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI.

Preso atto, altresì, che sono attive agevolazioni regolamentari il cui costo è posto a carico della tariffa TARI per € 11.500,00;

Richiamata la norma del regolamento comunale che prevede in quattro rate la scadenza della TASSA, e pertanto ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 16 settembre 2021
- seconda rata: 16 ottobre 2021
- terza rata: 16 novembre 2021
- quarta rata: 16 dicembre 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2021;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Barletta Andria Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 29/06/2021 di presa d'atto della determina AGER n. 204 del 22/06/2021 e della relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2021 per il Comune di Canosa di Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per appello nominale alle ore 23.08:

Consiglieri presenti: n. 17 oltre il **Sindaco Morra Roberto**

Voti favorevoli: n. 15 (**Morra Roberto, Di Ruggiero** Gabriele Arcangelo, **D'Avanzo** Giovanni, **Lattanzio** Giuseppe, **Fortunato** Maria, **Santarelli** Costanza, **Cignarale** Francesco, **Luongo** Nicola, **Marzullo** Antonio, **Panarelli** Cristian, **Pizzuto** Antonio, **Porro** Maria Altamare, **Minerva** Giuseppe, **Massa** Giovanni, **Lenoci** Antonio)

Consiglieri assenti: n. 7 (**Di Nunno** Antonella, **Iacobone** Sabino, **Petroni** Mariangela, **Matarrese** Giovanni, **Santangelo** Luigi, **Di Palma** Nicola, **Imbriaci** Antonio)

Voti contrari: 2 (**Ventola** Francesco, **Farfalla** Domenico Fabio)

Consiglieri astenuti: 1 (**Lops** Giuseppe)

DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) **Approvare**, le tariffe TARI per l'anno 2021, come riportate negli Allegati al presente deliberato, contraddistinti con le lettere A e B relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione garantendo con le stesse la copertura della componente fissa e variabile del PEF 2021 pari complessivamente ad € 4.490.472,00 (entrate tariffarie massime applicabili);

2) **Stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 16 settembre 2021
- seconda rata: 16 ottobre 2021
- terza rata: 16 novembre 2021
- quarta rata: 16 dicembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2021

3) **Disporre**, in via eccezionale per il solo anno 2021, ulteriore agevolazione per le utenze non domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività economiche, che trova copertura con le risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, stabilendo quindi l'agevolazione della parte variabile della TARI nel modo di seguito indicato:

- pari al 78% della sola parte variabile, per tutte le attività economiche il cui codice ATECO è riportato nella tabella 1a), 1b) e tabella 2 dell'allegato A della delibera ARERA n.158/2020, e che hanno già usufruito della medesima agevolazione se pur in misura

percentuale diversa lo scorso anno, nonché alle utenze non domestiche di Parrucchieri – Centri Estetici – Palestre – Piscine; in tal caso la riduzione è automatica;

- pari al 38% della sola parte variabile per le attività "sale ricevimenti"; in tal caso la riduzione è automatica;
- per quelle utenze non domestiche per le quali il relativo codice ATECO, non è desumibile da quelli indicati nell'allegato ARERA, la predetta riduzione sempre nella misura del 78% sulla sola parte variabile, può essere richiesta da parte del titolare, previa presentazione di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui si abbia evidenza dell'avvenuta chiusura per emergenza COVID – 19;

4) **Dare atto** che le agevolazioni tariffarie di cui al punto 3) sono stimate complessivamente in 161.625,06 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

5) **Dare atto che** l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2020 in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito riduzioni totali o parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale per le seguenti fattispecie:

- la somma di € 17.200,00, a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei famigliari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- la somma di € 2.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;
- la somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;

6) **Dare atto altresì che** sull'importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5 %;

7) **Dare infine atto che**, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

8) **Dichiarare**, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Di seguito alla votazione del provvedimento il Presidente del Consiglio Marzullo chiede l'attenzione dei presenti perché intende fare una comunicazione. Annunzia che per la dipendente dell'ufficio di Segreteria, Sig.ra Emilia Cianci, sempre presente durante tutte le sedute consiliari l'attuale consiglio comunale è l'ultimo perché a breve andrà in pensione ed egli intende esprimere a nome personale e di tutto il Consiglio comunale l'augurio di una lunghissima pensione per godersi la famiglia.

Afferma che la Sig.ra Cianci è stata una validissima collaboratrice, puntuale e precisa.

Tutti i componenti il Consiglio comunale applaudono.

Di seguito la dipendente, Sig.ra Emilia Cianci, ringrazia vivamente ed esprime l'augurio di serenità e felicità per tutti.

[La seduta si conclude alle 23.10]

TABELLE TARIFFE

Comune di CANOSA DI PUGLIA						
Allegato A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021						
<i>Famiglie</i>	<i>Coefficiente attribuzione parte fissa</i>	<i>Coefficiente attribuzione parte variabile</i>	<i>Quota Fissa</i>	<i>Quota variabile per PERSONA</i>		
	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Euro/mq</i>	<i>Euro/Person a</i>		
Famiglie di 1 componente	0,81	1,00	0,487847	107,18		
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,80	0,566144	96,46		
Famiglie di 3 componenti	1,02	2,08	0,614326	74,31		
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,60	0,656486	69,67		
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90	0,662509	62,16		
Famiglie di 6 o più componenti	1,06	3,40	0,638418	60,74		
Locali non pertinenziali	0,81	0,60	0,487847	61.31		
Allegato B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021						
			<i>QUOTA FISSA</i>	<i>QUOTA VARIABILE</i>	<i>TARIFFA TOTALE</i>	
	<i>Categoria</i>		<i>Euro/mq</i>	<i>Euro/mQ</i>	<i>Euro/m2</i>	
		<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>QF</i>	<i>QV</i>	<i>QF+QV</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50	1,158971	1,954590	3,113561
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,12	0,864629	1,464166	2,328795
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90	0,809440	1,385982	2,195422
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	5,53	1,158971	1,965251	3,124222
5	Stabilimenti balneari	0,35	3,10	0,643873	1,101678	1,745551
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04	1,048593	1,791115	2,839708
7	Alberghi con ristorante	1,41	12,45	2,593887	4,424481	7,018368
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,50	1.986807	3,376110	5,362917
9	Case di cura e riposo	1,09	9,62	2,005204	3,418756	5,423959
10	Ospedali	1,43	12,60	2,630680	4,477788	7,108468
11	Uffici, agenzie,	1,17	10,30	2,152375	3,660414	5,812789
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,79	6,93	1,453313	2,462783	3,916096
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90	2,078789	3,518262	5,597051
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	13,22	2,759455	4,698124	7,457578
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8,00	1,674069	2,843040	4,517109
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45	2,189167	3,713721	5,902888
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21	2,759455	4,694570	7,454025
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11	1,913222	3,237512	5,150734
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	12,10	2,538698	4,300098	6,838796
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	8,25	1,729258	2,931885	4,661143
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	8,11	1,692466	2,882132	4,574597
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93	6,254764	10,636524	16,891288
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.55	22.40	4,691073	7,960512	12,651585
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96	25,80	9,124597	9,168804	18,293401
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,44	21,50	4,488713	7,640670	12,129383

	formaggi, generi alimentari					
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77	2,869833	4,893583	7,763416
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93	8,131193	13,834944	21,966137
28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53	3,035400	5,163672	8,199072
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	29,50	6,162782	10,483710	16,646492
30	Discoteche, night club	0,77	6,80	1,416520	2,416584	3,833104

ALLEGATO AGEVOLAZIONI delibera ARERA n.158/2020

Categoria DPR 158/1999 oggetto agevolazione	DESCRIZIONE CATEGORIA
1 A TUTTI	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 A TUTTI	CINEMATOGRAFI E TEATRI
4 ESCLUSO DISTRIBUTORI	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
6 A TUTTI	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
11 SOLO AGENZIE VIAGGIO	UFFICI E AGENZIE
13 ESCLUSO FARMAGRICOLE-NEGOZI DI ARTICOLI DI IGIENE PER LA PERSONA-FERRAMENTA-MATERIALI ELETTRICI-TELEFONIA-RICAMBI AUTO-EDICOLE-VENDITA ELETTRIDOMESTICI E SIMILARI-MANGIME PER ANIMALI	NEGOZI-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIA-CARTOLERIA-FERRAMENTA
15 ESCLUSO OTTICI-COMMERCIO E DEPOSITO-MATERIALE EDILE	NEGOZI ANTIQUARIATO-CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI
17 A TUTTI	PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
22 A TUTTI	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE
24 A TUTTI	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
27 SOLO PIANTE E FIORI	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott.ssa Caterina Girone

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo